

N. R.G. 6538/2025

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Sezione XIV Civile

Specializzata in materia di Impresa -A-

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Silvia Giani	Presidente
dott. Idamaria Chieffo	Giudice Relatore
dott. Edmondo Tota	Giudice

all'esito dell'udienza del 11/12/2025

nel procedimento ex artt. 140 *bis*, 140 *octies* e 140 *novies* d.lgs. 2005/206, iscritto al n. r.g. **6538/2025**

promosso da:

**VERBRAUCHERZENTRALE SUDTIROL VFG CENTRO TUTELA CONSUMATORI****UTENTI APS** (C.F. 94047520211), rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo MALOSSI e Rodolfo DOLCE, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ed elettivamente domiciliata dell'avv. Carlo Malossi, sito in Modena, Viale Verdi n. 15;

- parte ricorrente

contro

**META PLATFORMS IRELAND LIMITED** (C.F. D04X2K5), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CURTO', dell'avv. FEDERICO MARIA MERCURI; dell'avv. FEDERICO RAMPAZZO e dell'avv. LUCIA LUCCHESI, elettivamente domiciliata in Milano;

- parte resistente

ha emesso ai sensi dell'art. 140 *septies*, comma 9, cod. cons. la presente:**ORDINANZA**

1. *Domande della ricorrente.*

1.1. L'Associazione Verbraucherzentrale Südtirol VFG - Centro Tutela Consumatori Utenti APS, iscritta nel registro di cui all'art. 137 D.lgs. 206/2005 e nell'elenco del Ministero della Giustizia di cui al D.M. 27/2022, ha proposto azione rappresentativa di classe nei confronti della società Meta Platforms Ireland Limited (nel prosieguo anche solo MPIL) (i) per l'accertamento della violazione delle norme del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) in materia di protezione di dati personali in relazione all'episodio di *scarping* di cui al prosieguo e (ii) per la pronuncia dei provvedimenti compensativi ex art. 140 *novies* e (iii) dei provvedimenti inibitori ex art. 140 *octies* del medesimo decreto legislativo.

1.2. Con riguardo alla finalità ed all'oggetto del presente procedimento, la ricorrente ha precisato che “i diritti che l'Associazione intende tutelare con la presente azione attengono ai diritti compensativi vantati dai consumatori che, in sede di utilizzo del *social media* Facebook, abbiano subito la perdita di controllo sui loro dati personali e di contatto e/o abbiano avuto il concreto timore di tale perdita di controllo sui loro dati personali in violazione delle norme del GDPR” in conseguenza dello *scarping* dei dati personali e dei numeri di telefono, verificatosi tra il 2018 e il 2019 e che ha interessato i dati di circa 533 milioni di profili degli utenti Facebook.

1.3. L'associazione ha riferito che la stessa resistente ha dato notizia dello *scarping* con un comunicato diffuso, sia pur tardivamente, solo il 06/04/2021 (doc. 1 del fascicolo della ricorrente) e che, per gli stessi fatti, la società MPIL è stata sanzionata con provvedimento, non definitivo, emesso dall'Autorità *Data Protection Commission* Irlandese (doc. 12 del fascicolo della ricorrente) aggiungendo che, “secondo quanto risulta dal comunicato stampa della *Data Protection Commission* irlandese, sono stati compromessi i dati personali relativi a: nome dell'utente, indirizzo *email*, numero di telefono, posizione, luogo di lavoro, data di nascita, religione, genere, post sulle bacheche (timeline), gruppi di cui un utente era membro [...]” e che l'illecito è stato ricondotto a “*cybercriminali* che hanno sfruttato la vulnerabilità del sistema per raccogliere illecitamente dati personali degli utenti”. Segnatamente, secondo quanto rilevato dall'Autorità Irlandese, l'esfiltrazione massiva dei dati degli utenti della piattaforma Facebook era stata



resa possibile o, comunque, agevolata dalla violazione delle prescrizioni in materia di protezione dei dati desumibili dall'art. 25 GDPR (c.d. *privacy by design e privacy by default*) e derivante dalla intrinseca vulnerabilità della funzione denominata *contact importer tool* (CIT) come all'epoca dei fatti implementata da META.

Sotto altro profilo, la ricorrente ha lamentato la violazione da parte della resistente degli artt. 5, lett. f), 6, da lett. a) a f), 7, 33 e 34 GDPR, con particolare riguardo alla mancata acquisizione di un consenso idoneo al trattamento dei dati (atteso che l'impostazione predefinita all'epoca utilizzata rendeva visibili tali dati di *default* "a tutti", salva una diversa scelta dell'utente) ed alla violazione degli obblighi informativi nei confronti degli utenti e dell'Autorità amministrativa a seguito dell'accertamento dell'episodio di *scraping*.

1.4. La ricorrente ha dedotto ed articolato diverse "voci di danno" a seconda dei dati effettivamente esfiltrati dai terzi e per i quali si era, pertanto, verificata una "perdita di controllo" da parte dell'utente consumatore, formulando altrettante sottoclassi ed indicando le somme da liquidarsi, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (art. 82 GDPR) in considerazione del concreto atteggiarsi dell'evento dannoso causalmente connesso alle lamentate violazioni (ad es. per la perdita del solo numero di telefono € 500, cui si aggiungono i seguenti ulteriori importi: € 300,00 per la perdita del dato costituito dall'indirizzo e-mail; € 500,00 per la perdita del dato costituito dalla data di nascita; € 300 per la perdita del dato costituito dal luogo di residenza; € 500 per la perdita del dato costituito dalla situazione sentimentale del consumatore).

1.5. Con riguardo alle domande inibitorie, la ricorrente ha chiesto di: "i. ordinare la condanna alla cessazione della condotta, consistente nel configurare l'impostazione predefinita della maschera di inserimento dati del *network* "Facebook" per la ricercabilità in modo tale che il profilo pubblico di un utente, persona fisica e consumatore, con residenza abituale in Italia, possa essere rintracciato tramite lo strumento di importazione dei contatti inserendo il suo numero di telefono e nel configurare l'impostazione predefinita nella maschera di inserimento dati della rete "Facebook" per la ricercabilità



in modo tale che il profilo pubblico di un utente che è una persona fisica e che un consumatore e che ha la sua residenza abituale in Italia e che ha inserito il suo numero di telefono nelle impostazioni sulla *privacy* della rete “Facebook” nel modo che non erano impostate su “pubblico”, ma poteva comunque essere trovato tramite lo strumento di importazione dei contatti inserendo il suo numero di telefono in quanto questa impostazione era predefinita su “Tutti”; ii. ordinare che la resistente produca la lista degli utenti che hanno subito la perdita di controllo di qualsiasi dato personale e li informi direttamente di tale perdita, dichiarando espressamente che tale informazione è dovuta a seguito del presente giudizio avanti al Tribunale di Milano; iii. ordinare che la resistente utilizzi nella maschera di inserimento dati per tutti gli utenti con residenza abituale in Italia l’impostazione predefinita “solo amici” per la conoscibilità di tali dati ad altri utenti e ordinare alla resistente di dichiarare espressamente che tale scelta predefinita è dovuta a seguito del presente giudizio avanti al Tribunale di Milano”.

1.6. Infine, l’Associazione ha allegato la giurisdizione del Giudice Italiano e la competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Milano nella cui circoscrizione ha sede la società Facebook Italy S.r.l., qualificabile come stabilimento della società resistente ai sensi dell’art. 79 del GDPR.

## 2. Difese della resistente.

2.1. Costituendosi in giudizio, la società convenuta Meta Platforms Ireland Limited ha eccepito: a) il difetto di giurisdizione del giudice italiano ai sensi degli artt. 79, paragrafo 2, GDPR e del Regolamento Bruxelles I; b) l’inammissibilità dell’azione rappresentativa di classe per l’emissione dei provvedimenti “compensativi”, essendo l’associazione ricorrente priva di “legittimazione” ai sensi dell’art. 80 GDPR oltre che del requisito della rappresentatività di cui all’art. 137 D. Lgs. 206/2005; c) l’inammissibilità dell’azione *ex art. 140 septies* D. Lgs. 206/2005 in quanto priva degli elementi necessari ad individuare il gruppo di consumatori interessati e, in ogni caso, del requisito dell’omogeneità dei diritti lesi; d) l’inammissibilità dell’azione inibitoria *ex art. 140 octies*, comma 8, D. Lgs. 206/2005 per il mancato assolvimento della “condizione di procedibilità” prevista dalla norma, non avendo la ricorrente



richiesto al professionista “la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti” mediante invio di “lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato”.

2.2. Nel merito, la resistente ha dedotto l'infondatezza delle domande inibitorie e risarcitorie formulate attesa: l'insussistenza della lamentata violazione delle norme del GDPR richiamate dalla ricorrente; la liceità del trattamento dei dati da parte della resistente in quanto funzionale al perseguimento degli scopi della piattaforma *social* e, quindi, del contratto stipulato con gli utenti (mettere in contatto persone); la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esonero di responsabilità di cui all'art. 83 GDPR; l'assenza di una effettiva violazione del diritto alla protezione dei dati personali oggetto di *scraping* in quanto si trattava di dati pubblicati dal singolo utente sul proprio profilo Facebook accessibile ad una pluralità di utenti; l'insussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile anche in relazione alla mancanza di prova della “perdita di controllo”, dovendo peraltro essere esclusa “sin dall'origine” la sussistenza del controllo sui dati resi pubblici dagli stessi utenti sui propri profili; la mancanza di un nesso di causalità tra la presunta violazione delle norme del GDPR ed il danno lamentato. La ricorrente ha, in ogni caso, contestato i criteri utilizzati dall'associazione ricorrente per la determinazione delle classi e la liquidazione delle somme a titolo di risarcimento. In subordine, ha chiesto disporsi la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione della Corte di Giustizia sul rinvio pregiudiziale nella causa C- 273/25 avente ad oggetto la questione: “se l'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, a fronte di una violazione del RGPD, è tenuto a riconoscere il risarcimento del danno a un interessato che si sia limitato a provare la pubblicazione, da parte di un terzo (e non del responsabile del trattamento dei dati, resistente nella specie), dei propri dati personali su Internet. In altre parole: se la mera e, eventualmente, solo temporanea perdita di controllo sui propri dati costituisca un danno immateriale ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD”.



3. *Valutazioni del Collegio sull'ammissibilità dell'azione rappresentativa compensativa ed inibitoria promossa dall'associazione ricorrente.*

3.1. L'Associazione ricorrente ha proposto azione rappresentativa di classe ai sensi degli artt. 140 *ter* ss., nel Titolo II.1 del d.lgs. 206/2005, come modificati dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 28 che ha recepito la direttiva 2020/1828/UE “relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE”.

Il Titolo II.1 del Codice del Consumo disciplina in modo specifico l'oggetto, la finalità e i presupposti delle azioni rappresentative a tutela dei consumatori, rinviando ad alcune previsioni del Titolo VII – *bis* del codice di rito in materia di procedimenti collettivi (c.d. azioni di classe *ex* artt. 840 *bis* ss. c.p.c.) ed alle norme del rito semplificato di cognizione, per la regolamentazione di alcuni profili del procedimento. Per quel che rileva ai fini del presente giudizio, l'art. 140 *septies* cod. cons. ha confermato la struttura bifasica del procedimento, articolato in un preliminare vaglio di ammissibilità dell'azione rappresentativa e nell'eventuale successiva fase di merito.

3.2. L'odierna delibazione è, quindi, limitata alla valutazione dei presupposti di ammissibilità dell'azione rappresentativa introdotta dalla ricorrente secondo le previsioni e la *ratio* delle norme del codice del consumo che saranno oggetto di esame nel prosieguo.

3.3. In primo luogo, si osserva che gli artt. 140 *ter* ss del codice del consumo disciplinano l'azione rappresentativa, proposta dagli enti legittimati “senza necessità di un mandato”, come strumento per la tutela giurisdizionale dei diritti dei consumatori nelle materie di cui all'allegato II – *septies*, corrispondente all'elenco contenuto nell'allegato I alla direttiva (UE) 2020/1828. Le norme nazionali costituiscono, infatti, attuazione agli artt. 1 e 2 della direttiva che impongono agli Stati membri di prevedere nel proprio ordinamento almeno un mezzo procedurale che sia idoneo a garantire, “nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici”, di cui al predetto allegato, un livello elevato di tutela dei consumatori e che sia conforme alla direttiva stessa.



Recependo le previsioni dell'art. 7, comma 5, della direttiva, l'art. 140 *septies*, comma 1, cod. cons. consente agli enti legittimati di proporre, in via cumulativa, azione rappresentativa inibitoria (art. 140 *octies* cod. cons.) ed azione rappresentativa compensativa (art.140 *novies* cod. cons.), benché si tratti di azioni che presentano presupposti in parte diversi ed assolvano a distinti scopi e diversamente da quanto previsto dall'art. 840- *sexiesdecies* c.p.c. che, con riguardo alle azioni inibitorie promosse a mente degli artt. 840 *bis* ss c.p.c., prevede che “quando l'azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause”.

Poiché i presupposti di ammissibilità delle azioni rappresentative compensative sono parzialmente diversi dai presupposti delle azioni rappresentative inibitorie, nel prosieguo si esamineranno i requisiti di ammissibilità comuni alle due azioni e, successivamente, saranno esaminati i presupposti specifici di ciascuna azione anche alla luce delle contestazioni svolte dalla resistente MPIL.

3.4. Ciò posto, l'art. 140 *septies*, comma 5, cod. cons. prevede che l'ente legittimato debba indicare nel ricorso gli elementi necessari a determinare il gruppo dei consumatori interessati all'azione rappresentativa, la sussistenza della giurisdizione e il diritto applicabile, nonché i finanziamenti all'azione promossa, ricevuti o promessi da parte dei terzi; il successivo comma 8 prevede che la domanda è inammissibile: “a) quando è manifestamente infondata; b) se è priva degli elementi necessari ad individuare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa; c) se il tribunale non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali per cui è richiesta l'adozione dei provvedimenti compensativi previsti dall'articolo 140-*novies*; d) se, anche a seguito di contestazione del convenuto, risulta che l'ente ricorrente è privo dei requisiti necessari per la legittimazione all'azione; e) quando l'azione è promossa in conflitto di interessi, in particolare se risulta che il soggetto che ha finanziato l'azione è concorrente del convenuto o dipende da quest'ultimo. In questo caso il giudice solleva anche di ufficio la questione ed assegna all'ente ricorrente un termine entro cui rifiutare o modificare il finanziamento; f) se l'oggetto sociale dell'ente legittimato che ha proposto la domanda non giustifica l'esercizio dell'azione”.



La norma in esame implementa l'art. 7, paragrafo 7, della direttiva 2020/1828, secondo cui: “gli Stati membri garantiscono che gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative siano in grado di respingere i casi manifestamente infondati il prima possibile nel corso del procedimento in conformità del diritto nazionale”. La *ratio* di tale previsione va ravvisata, alla luce del considerando 39, nell'esigenza di evitare “contenziosi abusivi” consentendo alla competente autorità una pronuncia di rigetto non appena siano state acquisite “le informazioni necessarie per motivare la decisione”; tale esigenza è ribadita anche nel considerando 49 secondo cui se, da un lato, l'ente legittimato “non dovrebbe essere tenuto a identificare individualmente ogni consumatore interessato dall'azione rappresentativa, per promuovere la stessa”, tuttavia “nelle azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti risarcitori l'organo giurisdizionale [...] dovrebbe verificare fin dalle primissime fasi del procedimento se il caso si presti a formare oggetto di un'azione rappresentativa in considerazione della natura e delle caratteristiche dei danni subiti dai consumatori”.

#### 4. Sulla giurisdizione del giudice adito.

4.1. La ricorrente ha promosso il presente giudizio davanti giudice italiano, la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano, in applicazione dell'art. 79, paragrafo 2, GDPR, avuto riguardo alla sede della società Facebook Italy S.r.l., intesa quale “stabilimento” della società resistente MPIL ai sensi della citata norma del Regolamento.

L'Associazione ha, sul punto, osservato che MPIL (già Facebook Ireland Limited) è una società di diritto irlandese “che fornisce strumenti e connessioni per l'utilizzo dei cosiddetti Social Media e in particolare per il social network Facebook, dove gli utenti possono creare profili e connettersi con altri utenti”; Facebook Italy S.r.l. è una società italiana controllata al 100% dal socio unico Facebook Global Holding II LLC, “che fa parte della galassia delle società controllate da Meta e che rappresenta l'unità locale in Italia della società irlandese sopra indicata”. L'attività della società italiana ha ad oggetto la fornitura e il *marketing* di servizi *internet* e la gestione del contenuto del portale *web*, cosicché è ravvisabile uno stretto collegamento tra l'acquisizione ed il trattamento dei dati degli utenti effettuato da MPIL (e



prima da Facebook Ireland Limited) e la fornitura di servizi pubblicitari che su basano sull'utilizzo, per finalità commerciali, di quei dati (doc. 5 visura della società Facebook).

4.2. Secondo la contrapposta tesi della resistente, Facebook Italy S.r.l. non è qualificabile come “stabilimento” di MPIL, in quanto non è coinvolta nelle attività di trattamento rilevanti ai fini della presente controversia, che riguarda la protezione dei dati. Osserva la parte che, nella causa C-210/16, la Corte di Giustizia “ha ritenuto che una società controllata possa qualificarsi come stabilimento ai sensi della Direttiva 95/46 solo quanto le sue attività risultino *“inscindibilmente connesse al trattamento di dati personali oggetto del procedimento principale”*, circostanza che non ricorrerebbe nel caso di specie non avendo avuto Facebook Italy S.r.l. alcun ruolo alla vicenda oggetto delle domande avversarie.

4.3. Osserva il Collegio che l'art. 79, paragrafo 2 GDPR, prevede che “le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente [...]”. Il considerando 147 del Regolamento chiarisce che: “qualora il presente regolamento preveda disposizioni specifiche in materia di giurisdizione, in particolare riguardo ai procedimenti che prevedono il ricorso giurisdizionale, compreso quello per risarcimento, contro un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento, disposizioni generali in materia di giurisdizione quali quelle di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio non dovrebbero pregiudicare l'applicazione di dette disposizioni specifiche”.

Il considerando 22 del Regolamento (così come il considerando 19 della precedente direttiva 95/46) chiarisce che la nozione di stabilimento “implica l'effettivo e reale svolgimento dell'attività nel quadro di un'organizzazione stabile” e che a tal fine “non è determinante la forma giuridica assunta, sia essa una succursale o una filiale dotata di personalità giuridica”. La Corte di Giustizia ha osservato che il trattamento non debba essere effettuato dallo stabilimento, ma è sufficiente che tale trattamento



avvenga “nel contesto delle attività” dello stabilimento considerato, ossia che vi sia un collegamento tra il trattamento e l’attività svolta dallo stabilimento. Peraltro, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, “alla luce dell’obiettivo della direttiva 95/46 di garantire una tutela efficace e completa delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, l’espressione suddetta non può ricevere un’interpretazione restrittiva” (C- 131/12, *Google Spain, Google Inc.*, laddove lo “stabilimento” – Google Spain – forniva un sostegno all’attività pubblicitaria del Gruppo; in senso analogo Corte di Giustizia, C- 210/16 in un caso in cui Facebook Germany era incaricata della promozione e della vendita di spazi pubblicitari).

Nei casi esaminati, la Corte di Giustizia ha riconosciuto la sussistenza di uno stabilimento ai sensi del GDPR nell’ipotesi in cui l’ente in considerazione ha per oggetto sociale l’attività di “promozione e vendita di spazi pubblicitari”, evidenziando che l’attività di raccolta e trattamento dei dati personali effettuata dalla società Facebook Ireland Limited (oggi Meta Platforms Ireland Limited), ha come obiettivo, tra l’altro, quello di “migliorare il proprio sistema pubblicitario”, atteso che, peraltro, “un *social network* come Facebook trae una parte considerevole delle sue entrate segnatamente dalle pubblicità diffusa sulle pagine web che gli utenti creano e a cui essi accedono”. La Corte ha sul punto osservato che “l’attività di promozione e vendita di spazi pubblicitari, che servono per rendere redditizi i servizi offerti da Facebook” costituisce “indiscutibilmente” attività connessa al trattamento dei dati personali effettuata dalla resistente e può, pertanto, essere considerato “come effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento”.

Anche nel presente giudizio viene in considerazione il rapporto tra la società Meta Platforms Ireland Limited (già *Facebook Ireland Limited*), responsabile e titolare del trattamento dei dati raccolti sulla piattaforma Facebook, e la società Facebook Italia S.r.l., parte dello stesso Gruppo societario, nei termini ricostruiti dalla Corte di Giustizia nella causa C-210/16. Rientra, infatti, nell’oggetto sociale di Facebook Italia S.r.l. lo svolgimento di “qualsiasi attività direttamente o indirettamente connessa all’acquisto e alla vendita di spazi pubblicitari online o qualsiasi altra transazione commerciale relativa a



spazi pubblicitari online nel senso più ampio del termine [...]” (cfr. visura della società Facebook Italy S.r.l. depositata dalla ricorrente come doc. 5); tale attività risulta connessa al trattamento dei dati degli utenti Facebook effettuata dalla società convenuta, secondo i rilievi svolti dalla Corte di Giustizia con riguardo alla società Facebook Germany, avente stesso oggetto sociale di Facebook Italy.

Ne consegue che l'eccezione della resistente in ordine al difetto di giurisdizione del giudice adito debba essere disattesa.

5. *Sull'eccezione relativa al difetto di “legittimazione attiva” dell'Associazione ricorrente.*

5.1. La resistente MPIL ha eccepito il “difetto di legittimazione” dell'Associazione ricorrente a promuovere l'azione rappresentativa inibitoria e risarcitoria perché: a) priva del requisito della rappresentatività del gruppo dei consumatori e b) priva del mandato previsto dall'art. 80 comma 2 del GDPR.

L'eccezione in esame deve essere vagliata anche ai sensi dell'art. 140 *ter* cod. cons., comma 8, lett. d) e f), ai fini del giudizio di ammissibilità della domanda.

5.2. Giova rilevare che l'art. 140 *ter* cod. cons. definisce l'azione collettiva come “azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori promossa, nelle materia di cui all'allegato II *-septies*, da un ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata ad ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo”. Nel caso di violazioni delle disposizioni di cui agli all'allegato II- *septies*, l'art. 140 *septies* cod. cons. consente, dunque, agli enti legittimati di promuovere azioni rappresentative “senza bisogno di mandato” per l'adozione di provvedimenti sia inibitori che compensativi (c.d. azioni compensative).

Tali previsioni recepiscono le disposizioni della direttiva 2020/1828(UE) secondo cui “ente legittimato” è “qualsiasi organizzazione o ente pubblico che rappresenta gli interessi dei consumatori designato da uno Stato membro come legittimato ad intentare azioni rappresentative in conformità della presente direttiva” (art. 1 direttiva), e che ha rimesso ai singoli Stati membri l'individuazione dei requisiti che l'ente deve possedere per essere legittimato alla proposizione di azioni rappresentative nazionali, nel



rispetto degli obiettivi della direttiva di garantire una tutela efficiente ed efficace dei diritti dei consumatori.

5.3 Inoltre, richiamando l'autonomia procedurale dei singoli Stati membri, da esercitarsi nel rispetto delle finalità della direttiva, il considerando 45 osserva che “i consumatori interessati da un'azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori dovrebbero disporre di adeguate opportunità, dopo la proposizione dell'azione rappresentativa, per dichiarare se intendano o meno essere rappresentate dall'ente legittimato nell'ambito di tale specifica azione rappresentativa e se intendano o meno beneficiare dei pertinenti risultati di tale azione rappresentativa” riservando agli Stati membri di disciplinare il procedimento prevedendo un meccanismo “di partecipazione, di non partecipazione o una combinazione di entrambi”, secondo quanto maggiormente rispondente alle “tradizioni giuridiche” di ciascuno Stato membro. Il legislatore nazionale ha dato attuazione alla direttiva prevedendo un meccanismo di adesione all'azione rappresentativa da parte dei consumatori interessati secondo il criterio dell'*opt in* e da esercitarsi nella fase successiva al vaglio di ammissibilità della domanda.

Giova rilevare che, l'art. 4, paragrafo 3, della direttiva esplicita, invece, i requisiti che l'ente deve necessariamente e cumulativamente possedere per poter essere designato come ente legittimato ad intentare azioni rappresentative transfrontaliere, rimettendo ai singoli Stati la decisione se applicare i medesimi criteri anche per la designazione degli enti legittimati a promuovere azioni rappresentative nazionali.

5.3. Venendo, quindi, alle norme di recepimento della direttiva che disciplinano i requisiti che gli enti debbono possedere per essere legittimate a promuovere azioni rappresentative nazionali, l'art. 140 *quater* cod. cons. prevede che: “le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 137 [...]” sono legittimate “a proporre le azioni rappresentative previste dall'art. 140 *ter* comma 2, primo periodo innanzi al giudice italiano”.

Si osserva sin d'ora, con riguardo alle obiezioni della resistente in ordine alla pretesa carenza di legittimazione dell'associazione ricorrente per difetto di rappresentanza, che l'art. 140 *quater* non



distingue – ai fini della legittimazione ad agire – tra associazioni iscritte a tale elenco ai sensi del comma 2 ed “associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute”, iscritte al medesimo elenco ai sensi del successivo comma 5 cod. cons. Peraltro, i requisiti previsti dall’art. 137 per l’iscrizione all’elenco degli enti legittimati, tendenti a comprovare il possesso di una struttura organizzativa idonea, di una disciplina statutaria e di esperienza nel settore della tutela dei diritti dei consumatori, fattori che consentano all’ente di rappresentare adeguatamente gli interessi collettivi dei consumatori, coincidono per le due tipologie di associazioni (cfr. art. 137, comma 2, lett. a), b), d), e) ed f)<sup>1</sup>); mentre è diversamente modulato il requisito relativo al numero degli iscritti, inferiore per le associazioni di cui all’art. 140 *quinques*, atteso l’ambito territoriale di operatività di tali associazioni (“associazioni operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute”).

Ciò posto, l’art. 140 *septies* comma 8 lett. d) prevede che la domanda sia dichiarata inammissibile “se, anche a seguito di contestazione del convenuto, risulta che l’ente ricorrente è privo dei requisiti necessari per la legittimazione all’azione”. Giova rilevare che, a differenza dell’art. 840 *ter* c.p.c., la disciplina del Codice del Consumo non richiede di valutare anche se il ricorrente “appaia in grado di curare adeguatamente i diritti omogenei fatti valere in giudizio”, ma, come si dirà più avanti, richiede di effettuare un vaglio circa la coerenza dell’oggetto dell’azione rappresentativa con l’oggetto sociale dell’ente (art. 140 *septies*, comma 8 lett. f). La maggiore ampiezza del vaglio demandato al Tribunale nel caso di azioni di classe ex art. 840 *bis* ss c.p.c. si giustifica in ragione del fatto che, a differenza di quanto

---

<sup>1</sup> Si riportano di seguito i requisiti di interesse: a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari; d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute; e) svolgimento di un’attività continuativa nei tre anni precedenti; f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione.



previsto dalle norme del Codice del Consumo, la legittimazione ad intentare le azioni di classe non consumeristiche è riconosciuta dalle norme del codice di rito anche ai singoli componenti della classe, rispetto ai quali si giustifica una preventiva valutazione in ordine al possesso di requisiti, anche organizzativi, che consentano al singolo proponente di “curare” in modo adeguato “i diritti omogenei” della classe.

Con riguardo alle associazioni iscritte all’elenco di cui all’art. 137 cod. cons., legittimate all’azione rappresentativa ai sensi dell’art.140 *quater* dello stesso codice, il preventivo vaglio circa il possesso dei requisiti previsto dall’art. 137 cod. cons. è stato, invero, compiuto in via amministrativa al momento dell’iscrizione.

Nel presente giudizio la ricorrente ha depositato il decreto di conferma dell’iscrizione della ricorrente nell’elenco delle associazioni di cui all’art. 137 cod. cons. per l’anno 2024 (doc. 2), lo statuto dell’Associazione (doc. 4), un estratto della pagina del sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggiornata alla data della proposizione del ricorso, contenente l’elenco delle associazioni dotate di legittimazione ad esperire azioni rappresentativa nazionali ai sensi dell’art. 137 cod. cons. (doc. 3).

Le risultanze documentali comprovano, quindi, la legittimazione della ricorrente a promuovere l’azione rappresentativa (sia compensativa, che inibitoria), ai sensi degli artt. 140 *bis* cod. cons. ss. essendo la ricorrente iscritta all’elenco di cui all’art. 137 cod. cons.; peraltro, la resistente non ha dedotto la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti previsti da tale norma.

Sotto altro profilo, risulta che l’oggetto della domanda è coerente con l’oggetto sociale dell’ente (art. 140 *septies* comma 8, lett. f); dallo statuto dell’ente risulta che l’associazione “è l’unione di associazioni e organizzazioni altoatesine, operanti esclusivamente nel campo della tutela dei consumatori ed/o che perseguono finalità rientranti nel capo della tutela degli interessi dei consumatori ed utenti [...]”; “il Centro tutela consumatori e utenti ha come scopo esclusivo la tutela dei fondamentali diritti dei consumatori, risparmiatori ed utenti quali: [...] la tutela della privacy e dell’accesso al mondo digitale”; “il Centro tutela consumatori e utenti persegue tali finalità di promozione sociale e di tutela degli



interessi economici e giuridici di consumatori ed utenti [...] attraverso tutti gli strumenti specificamente previsti dalla normativa vigente, ed in particolare attraverso: [...] la promozione di azioni collettive secondo quanto previsto dalla normativa vigente; [...]”.

Di contro, non risultano dedotte dalla resistente, né acquisite agli atti del procedimento circostanze dalle quali evincere che l'azione sia stata promossa “in conflitto di interessi” (art. 140 *septies*, comma 8, lett. e).

5.4. Con riguardo all'eccezione relativa alla carenza di legittimazione per mancanza di un mandato da parte del danneggiato, si osserva quanto segue. In estrema sintesi, secondo la prospettazione della ricorrente, le previsioni del Codice del Consumo, attuazione della direttiva 2020/1828 (UE) in tema di azioni rappresentative compensative e inibitorie a tutela dei consumatori, sono recessive rispetto alle norme del GDPR che disciplinano “la rappresentanza degli interessati” nei ricorsi giurisdizionali a tutela dei diritti tutelati dal Regolamento. Secondo tale impostazione, l'art. 80 comma 1, letto con il successivo comma 2, non consentirebbe agli enti o alle associazioni senza scopo di lucro di agire per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme del GDPR senza un “mandato” conferito dal titolare del diritto, in pratica, impedendo il ricorso all'azione rappresentativa risarcitoria prevista dalla direttiva 2020/1828 (UE) secondo un meccanismo che prevede la successiva adesione degli interessati per la tutela dei diritti fondati sul Regolamento in materia di protezione dei dati personali.

Ritiene il Collegio che tale impostazione non sia coerente con una lettura sistematica delle previsioni della direttiva 2020/1828(UE) e del precedente Regolamento 2016/649(UE), che tenga conto delle finalità perseguite da ciascun atto giuridico secondo i principi sul punto espressi dalla Corte di Giustizia in precedenti arresti.

Come già accennato, la direttiva 2020/1828, che ha abrogato la precedente direttiva 2009/22/CE, vincola gli Stati membri a riconoscere nell'ambito dei rispettivi ordinamenti almeno un meccanismo procedurale che consenta il ricorso ad azioni rappresentative inibitorie che risarcitorie (c.d.



compensative) conformi alla direttiva e ciò allo scopo di garantire livelli elevati di tutela giurisdizionale dei diritti dei consumatori basati sugli atti giuridici dell'Unione di cui all'allegato I della direttiva stessa secondo il principio di effettività.

Giova anche rilevare che, diversamente dalla abrogata direttiva 2009/22/CE, la direttiva 2020/1828 disciplina l'azione rappresentativa come strumento per consentire l'accesso ad una tutela non solo inibitoria, ma anche risarcitoria. Ancora, mentre la direttiva 2009/22/CE non richiamava nell'allegato I la direttiva 95/45/CE in tema di trattamento dei dati personali, la tutela dei diritti fondati sul Regolamento 2016/679 rientra espressamente nell'ambito di applicazione della direttiva 2020/1828 in virtù dell'inserimento di tale atto giuridico nell'allegato I.

Ciò posto, già con riguardo all'applicazione della direttiva 95/45 CE, la Corte di Giustizia ha osservato che uno degli obiettivi ad essa sottesi era quello di garantire una tutela efficace e completa delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali e che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali deve mirare a garantire un elevato grado di tutela nell'Unione cosicché gli articoli 22 e 24 della direttiva 95/46 dovevano essere interpretati nel senso che “non ostano ad una normativa nazionale che consente alle associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio contro il presunto autore di una violazione della protezione dei dati personali, secondo quanto peraltro previsto dalla direttiva 2009/22/CE benché quest'ultima non richiamasse nell'allegato I la prima (Corte di Giustizia C- 40/17 del 29/07/2019 Fashion ID GmbH & Co. KG, che richiama le sentenze del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, C-131/12 e del 27 settembre 2017, Puškár, C-73/16). In tale arresto la Corte ha osservato che il fatto che “il regolamento 2016/679, che ha abrogato e sostituito la direttiva 95/46 e che si applica dal 25 maggio 2018, autorizzi espressamente, all'articolo 80, paragrafo 2, gli Stati membri a consentire alle associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio contro il presunto autore di una lesione della protezione dei dati personali non implica affatto che gli Stati membri non potessero conferire loro tale diritto nella vigenza della direttiva 95/46, ma conferma, al contrario, che



l'interpretazione di quest'ultima accolta nella presente sentenza riflette la volontà del legislatore dell'Unione" (paragrafo 62 della sentenza citata). Analoghi rilievi possono essere svolti con riguardo al coordinamento delle previsioni del Regolamento 2016/679 e della successiva direttiva 2020/1828 con riguardo agli strumenti procedurali azionabili dalle associazioni ed enti che rappresentano gli interessi dei consumatori nel settore della tutela dei diritti sanciti dal Regolamento. Più di recente, la Corte di Giustizia, richiamando le conclusioni dell'avvocato generale ha osservato che l'art. 80 GDPR "non osta a che gli Stati membri esercitino la facoltà che essa offre loro nel senso che le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori siano legittimate ad agire contro violazioni di diritti previsti dal RGPD per il tramite eventualmente di norme aventi per finalità la tutela dei consumatori" (part. 79 Corte di Giustizia C- 319/20). In altri termini, gli strumenti procedurali a tutela dei diritti degli interessati, previsti dell'art. 80 GDPR e che necessitano di essere in concreto implementati ed attuati da parte degli Stati membri (cfr. Corte di Giustizia C- 319/20 cit), e i meccanismi di cui alla direttiva 2020/1828 si pongono su un piano di complementarità essendo contraria agli scopi del Regolamento stesso e della direttiva successiva una interpretazione delle norme del primo che abbia l'effetto di limitare gli strumenti di tutela dei consumatori nella materia della protezione dei dati personali.

5.5. Ciò posto, la tesi della resistente secondo cui la proposizione di azioni rappresentative risarcitorie a tutela dei consumatori presuppone, nella materia disciplinata dal GDPR, l'esistenza di un previo mandato da parte di un interessato, non appare coerente con la finalità perseguita dal legislatore dell'Unione di assicurare livelli elevati, oltre che omogenei, di tutela dei consumatori in relazione ai diritti riconosciuti dagli atti giuridici di cui all'allegato I. La tesi della resistente secondo cui le norme del Regolamento dovrebbero prevalere sulle previsioni della direttiva in termini di specificità ed esclusività appare in contrasto con il rilievo secondo cui la direttiva 2020/1828, successiva al Regolamento, disciplina in modo specifico le azioni rappresentative a tutela dei consumatori nella materia di cui all'allegato I che contempla espressamente anche il Regolamento 2016/679 relativo alla protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati, sicché il rapporto tra il meccanismo previsto dall'art. art.



80 del GDPR (il quale lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità relativamente alle modalità della sua attuazione) e l'azione rappresentativa di cui alla direttiva 2020/1828 va ricostruito in termini di complementarità essendo tale ultimo rimedio coerente con le finalità di elevata tutela dei consumatori in relazione al trattamento dei dati perseguita dal Regolamento (arg. ex Corte di Giustizia C- 319/20).

6. *Sull'eccepita mancanza di una condizione di procedibilità con riguardo alla domanda inibitoria.*

6.1. La resistente ha richiamato l'art. 140 *octies*, comma 8, cod. cons., che, con riguardo alle azioni rappresentative inibitorie, così prevede: *“in ogni caso l'azione di cui al presente articolo può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui gli enti legittimati abbiano richiesto al professionista, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti”*, eccependo che, dal mancato invio di tale intimazione deriverebbe l'improcedibilità della domanda.

6.2. L'Associazione ha depositato una raccomandata inviata dalla direttrice dott.ssa Gunde Bauhofer sia a MPIL che a Facebook Italia S.r.l. (doc. 21), osservando che, in ogni caso, l'art. 140 *octies* cod. cons. non sanziona con l'improcedibilità l'omesso invio della raccomandata. In subordine, la ricorrente ha chiesto di fissare un termine per provvedervi.

6.3. Nel caso di specie le lettere prodotte dall'Associazione ricorrente (una del 2021 e una del 2022) sono state inviate in proprio da tale Gunde Bauhofer senza spendere la qualifica di direttrice dell'associazione e non contengono una “messa in mora” con riguardo all'adozione di specifiche misure o alla cessazione di determinate condotte, ma riguardano unicamente le pretese risarcitorie azionate in via stragiudiziale dall'utente. Ne consegue che l'invio di tali missive non integra i presupposti del preventivo adempimento richiesto dall'art. 140 *octies* comma 8 cod. cons.

6.4. Osserva, tuttavia, il Collegio che l'invio della raccomandata previsto dalla norma citata assolve alla funzione di consentire al professionista di valutare le richieste dell'ente ed, eventualmente, alle parti di trovare soluzioni stragiudiziali prima di impegnarle in un contenzioso. Tuttavia, la norma interna non sanziona il mancato invio di tale missiva con l'improcedibilità a differenza di quanto previsto dall'art. 5,



comma 3, d.lgs. 28/2010 in materia di mediazione. D'altra parte, la direttiva 2020/1828 ha rimesso all'autonomia procedurale degli Stati membri se prevedere una "consultazione preliminare di concerto con un organismo pubblico indipendente da essi designato", facoltà che non sembra essere stata esercitata dal legislatore interno, il quale si è limitato a richiedere il mero invio di una raccomandata da parte del ricorrente e non anche l'esperimento di una "consultazione preliminare", davanti ad un "organismo indipendente". Non si ravvisano pertanto i presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'azione rappresentativa inibitoria in ragione del mancato invio della intimazione, salva la possibilità per le parti di perseguire eventuali ipotesi transattive nel prosieguo del procedimento.

### 7. Sulla non manifesta infondatezza della domanda

7.1. Nell'ambito della prima fase, avente ad oggetto il solo vaglio di ammissibilità della domanda, il Giudice competente è tenuto a delibare in ordine alla non "manifesta infondatezza" della domanda. Si tratta una condizione di ammissibilità comune ai procedimenti collettivi disciplinati dal codice di rito (art. 840 *ter*, comma 4 lett. a), c.p.c.) e già prevista dall'abrogato art. 140 bis, comma 6, cod. cons., cosicché è possibile richiamare l'elaborazione della giurisprudenza e della dottrina formatasi in relazione a tali previsioni.

La finalità della norma in esame è quella di consentire di rilevare, sin dalle prime fasi del procedimento, la sussistenza di elementi in fatto o in diritto che facciano apparire l'azione *ictu oculi* priva di fondamento ed è conforme alla richiamata previsione di cui all'art. 7 della direttiva. Nella presente fase è richiesto all'autorità giudiziaria non già di formulare, in positivo, una valutazione di fondatezza della domanda, ma di escludere la sussistenza di circostanze di fatto o di ragioni di diritto che rendano evidente l'infondatezza della domanda ed inutile ogni ulteriore approfondimento anche istruttorio. In questo senso in giurisprudenza si è osservato che il giudizio di non "manifesta infondatezza" si risolve in una "valutazione di tipo «prognostico» o «probabilistico», che valga a fondare la sussistenza del *fumus* in ordine alle violazioni dedotte, con riscontro — quindi — di non manifesta infondatezza in punto di fatto e di diritto della domanda, alla stregua delle prospettazioni delle parti e ferma restando la completa



valutazione del materiale probatorio da effettuare solo nel giudizio di merito” (Corte Appello di Napoli ord. 29 giugno 2012). Secondo tale condivisibile impostazione, deve escludersi la “manifesta infondatezza” della domanda laddove si prospetti la necessità di risolvere questioni di diritto che implicano l’interpretazione di dati normativi, anche recenti, su cui non vi siano precedenti giurisprudenziali o si ravvisino contrastanti letture ermeneutiche sia in dottrina che in giurisprudenza, ovvero quando si renda necessario svolgere ulteriore attività istruttoria per l’accertamento dei fatti dedotti a fondamento della domanda e per una completa delibazione del merito delle pretese azionate.

7.2. Svolte tali premesse, ai soli fini del vaglio di ammissibilità sotto il profilo della non manifesta infondatezza, si osserva che a sostegno delle domande formulate nel presente giudizio la ricorrente ha allegato quanto segue:

- con decisione non definitiva del 25 novembre 2022 la *Data Protection Commission* Irlandese ha sanzionato Meta Platform Ireland Ltd. con una multa di 251 milioni di euro per la violazione delle norme di cui all’art. 25 GDPR in relazione al “data breach”, noto come *scraping*, avvenuto nel mese di settembre 2019 e che ha coinvolto circa 29 milioni di utenti Facebook;
- secondo quanto accertato dalla Commissione Irlandese, soggetti terzi sono stati in grado di estrarre massivamente i dati personali degli utenti dal “database” Facebook, sfruttando la vulnerabilità di una funzione utilizzata da Facebook, denominata *contact importer tool* o CIT (strumento di importazione di contatti), per consentire agli utenti della piattaforma di rintracciare gli *account* di altri utenti corrispondenti ai contatti telefonici di primi;
- la Commissione irlandese ha ritenuto che la resistente avrebbe potuto adottare ulteriori misure tecniche di protezione ad esempio non assegnando profili esatti ai numeri di telefono ma proponendo diversi profili correlati, evidenziando l’importanza, ai fini della prevenzione dell’illecito, di restrizioni quantitative, non adottate da MPIL benché disponibili all’epoca dei fatti; inoltre, l’autorità irlandese ha rilevato la possibilità di adottare misure tecniche quali *captchas* che richiedono un intervento umano e che avrebbero consentito di ostacolare le attività di *scraping* e ha censurato



L'omessa implementazione del *team* costituito nel mese di agosto 2019 proprio per il contrasto all'attività di *scraping*, osservando che META aveva ammesso che, durante il periodo interessato, la ricercabilità dei numeri di telefono era preimpostata su "tutti" e che queste impostazioni non erano in una posizione centrale nelle impostazioni a livello di *account* personale;

- nel periodo rilevante, la resistente non aveva rispettato il principio della "minimizzazione dei dati" di cui all'art. 25 paragrafo 1 GDPR (*data protection by design and by default*) e non aveva acquisito il consenso necessario per il trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 6 GDPR.

Sulla base di tali circostanze, la ricorrente ha agito per il risarcimento del danno non patrimoniale patito dai consumatori per la "perdita di controllo" dei propri dati personali, ovvero per il timore di "perdita di controllo", richiamando giurisprudenza della Corte di Giustizia in punto di risarcibilità del danno "immateriale" derivante dalla violazione del GDPR. Al riguardo, la ricorrente ha osservato che "una volta fornita questa prova, ossia accertata la perdita di controllo, questa costituisce di per sé una presunzione per il danno morale e non è necessaria la prova di particolari timori o ansie dell'interessato, che potrebbero semplicemente aggravare o aumentare il danno morale verificatosi. Inoltre, anche se la perdita di controllo non potesse essere dimostrata, il fondato timore di una persona che i suoi dati vengano utilizzati in modo improprio da terzi a causa di una violazione del regolamento è sufficiente a giustificare una richiesta di risarcimento danni" (pag. 25 del ricorso). La ricorrente ha, inoltre, articolato diverse "voci di danno" a seconda dei dati effettivamente oggetto della "perdita di controllo" (numero di telefono € 500; indirizzo e-mail € 300,00; data di nascita € 500,00; luogo di residenza € 300; situazione sentimentale € 500), corrispondenti ad altrettanti sottoclassi di danneggiati.

Inoltre, la ricorrente ha chiesto di inibire la "protrazione della condotta indicata al punto che precede; nonché di adottare le misure idonee a eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate, con conseguente condanna all'invio di una comunicazione alla clientela adeguatamente rappresentativa ed informativa dei suddetti diritti restitutori".



7.3. La resistente ha dedotto l'infondatezza delle domande dell'associazione VZS evidenziando che la decisione della Commissione Irlandese per la protezione dei dati IDPC, pubblicata il 25 novembre 2022, era stata impugnata e non era definitiva. In particolare, MPIL ha contestato la sussistenza di profili di responsabilità in capo al titolare del trattamento dei dati, anche ai sensi dell'art. 82, paragrafo 3, GDPR, oltre che l'esistenza di un danno risarcibile. In relazione ad entrambi i profili, la resistente ha depositato una relazione tecnica (doc. 1), avente ad oggetto la descrizione dello *scraping* (avvenuto nel periodo compreso tra gennaio 2018 e settembre 2019, c.d. periodo rilevante) e delle misure tecniche asseritamente adottate a tutela dei dati. Nella relazione sono anche indicate le ragioni per cui la resistente ha contestato l'esistenza di un effettivo pericolo per gli utenti i cui dati sono stati sottratti.

7.4. Osserva il Collegio che, al fine di provare lo *scraping* contestato alla resistente, l'associazione ricorrente ha allegato: - copia del provvedimento sanzionatorio adottato dall'Autorità Irlandese che, sebbene non definitivo, dà conto delle evidenze fattuali poste dall'Autorità a fondamento della decisione e basate sulla informazioni rese in quel procedimento dalla stessa MPIL; l'efficacia probatoria di detto provvedimento dovrà, peraltro, essere oggetto di approfondimento nella successiva fase di merito; - copia della comunicazione del mese di aprile 2021 con cui la stessa MPIL avvisava gli utenti dei fatti oggetto del presente giudizio al fine di rassicurarli in ordine alla inidoneità dello *scraping* a determinare conseguenze dannose; - una e-mail inviata da MPIL al "direttore" dell'associazione in risposta alle richieste di risarcimento da questa formulate e nelle quali veniva parimenti descritto l'episodio di *scraping* effettivamente verificatosi nel periodo temporale indicato dalla ricorrente.

Sotto altro profilo, la stessa relazione tecnica prodotta dalla resistente contiene puntuali valutazioni in ordine alla funzionalità, denominata *contact importer tool*, sfruttata da terzi per procedere alla massiva esfiltrazione dei dati degli utenti. Tale ricostruzione coincide con le allegazioni del ricorrente oltre che con gli accertamenti dell'Autorità Irlandese, essendo, invece, contestata da MPIL la responsabilità del titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 82 par. 3 del GDPR, in relazione alla violazione di specifici obblighi sullo stesso gravanti, nonché l'idoneità dell'avvenuta esfiltrazione dei dati a cagionare



un pericolo effettivo per la sicurezza dei dati degli utenti (in quanto i dati captati non avrebbero potuto consentire paventati “furti di identità”). Nella stessa relazione tecnica il consulente della parte ha, poi, indicato le misure tecniche successivamente adottate dalla resistente per contrastare possibili future esfiltrazioni massive da parte di terzi.

Alla luce delle allegazioni delle parti e dei documenti prodotti, non ricorrono i presupposti per affermare la manifesta infondatezza dell'azione rappresentativa compensativa ovvero di quella inibitoria.

Il fatto storico della massiva esfiltrazione dei dati degli utenti risulta, invero, sostanzialmente non contestato nei suoi elementi oggettivi e con riguardo alle funzionalità della piattaforma indebitamente sfruttate dai terzi. Dovranno essere, invece, approfonditi nel merito, non essendo il relativo accertamento compatibile con i caratteri della presente fase, i profili relativi: all'idoneità delle condotte ed omissioni lamentate dalla ricorrente a costituire violazione delle norme del Regolamento 2016/679 UE richiamate dalla ricorrente; alla sussistenza del nesso di causalità tra tali violazioni, ove accertate, e la c.d. “perdita di controllo” degli utenti sui dati personali inseriti nei rispettivi profili ed alla sussistenza del conseguente danno non patrimoniale in tesi patito in relazione a tale evento. Parimenti, andrà esaminata nel merito la risarcibilità del danno non patrimoniale consistente nel mero “timore” della perdita di controllo in tesi patito da quei consumatori, utenti della piattaforma *facebook* nel periodo rilevante, i cui dati non siano stati oggetto di *scraping*. Andranno, inoltre, vagliate nel merito le difese svolte dalla resistente in ordine alla non imputabilità dell'illecito ex art. 82, comma 3, GDPR, tenuto conto della giurisprudenza dell'Unione secondo cui, qualora una violazione di dati personali sia stata commessa da criminali informatici e quindi da terzi, è onere del titolare del trattamento provare: (i) che non sussiste alcun nesso di causalità tra la violazione del regolamento e il danno subito dalla persona fisica; (ii) l'esatta osservanza degli obblighi posti dal GDPR a carico del titolare del trattamento (Corte di Giustizia, C- 340/21). Infine, andranno esaminati gli elementi prodotti dagli eventuali aderenti



all'azione compensativa a prova del danno non patrimoniale asseritamente patito, secondo i criteri che si esporranno nel prosieguo.

Con riguardo, invece, alle domande inibitorie, dovranno essere adeguatamente vagliate le difese svolte dalla resistente in merito alla non attualità delle richieste inibitorie, attesa l'asserita adozione di soluzioni tecniche idonee a prevenire future attività illecite mediante la funzionalità denominata *contact importer tool* e l'osservanza delle norme del GDPR in tema di trattamento dei dati personali degli utenti.

7.5. Ai limitati fini della valutazione preliminare di “non manifesta infondatezza” della domanda, attese le difese sul punto svolte dalla resistente, appare opportuno svolgere alcune brevi riflessioni sulla natura del danno immateriale risarcibile ai sensi dell'art. 82, paragrafo 1, GDPR (“chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento da diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”) e sui presupposti per il riconoscimento del danno derivante dalla c.d. “perdita di controllo”.

A tal proposito giova ricordare che la Corte di Giustizia C- 200/23 (che richiama C- 300/21) ha precisato che la nozione di danno immateriale ai sensi dell'art. 82, paragrafo 1, del GDPR deve ricevere “una definizione autonoma e uniforme, specifica del diritto dell'Unione” (Corte di Giustizia C- 687/21).

Secondo la costante giurisprudenza dell'Unione il risarcimento del danno *ex art. 82 GDPR* ha funzione esclusivamente compensativa, dovendo garantire un ristoro “pieno ed effettivo” dei danni; mentre non assolve ad una funzione punitiva o sanzionatoria avendo il Regolamento previsto a tal fine altri strumenti (cfr. considerando 75, 85 e 146 del GDPR).

In particolare, nei suoi diversi arresti la Corte di Giustizia ha affermato che l'art. 82 par. 1 GDPR deve essere interpretato nel senso che la mera violazione del Regolamento non è sufficiente a conferire un diritto al risarcimento al risarcimento del danno, il quale presuppone l'esistenza di un pregiudizio, materiale o immateriale, “subito” dall'interessato; di una violazione delle disposizioni del Regolamento, e di un nesso di causalità tra il danno e la violazione. In una cornice normativa che riconosce



espressamente la risarcibilità del danno “immateriale”, la Corte di Giustizia ha precisato che rientrano in tale tipologia di pregiudizio anche il timore e i sentimenti negativi patiti per la “perdita di controllo” sui dati personali e ciò anche quando “non si sia verificato un uso abusivo” dei dati in questione (Corte di Giustizia C- 655/23). Inoltre, per la risarcibilità di tale pregiudizio non è richiesto il superamento di una soglia minima di rilevanza, essendo risarcibile anche un danno di “modesta entità”, purché l’interessato dimostri di aver effettivamente subito un danno di tal genere senza necessità di dimostrare dell’esistenza di ulteriori conseguenze negative (Corte di Giustizia C- 655/23: C. 200/23; C 456/22). Nello specifico, il timore patito dall’interessato che i propri dati personali possano essere oggetto di utilizzazione abusiva in futuro, a seguito di una violazione del RGDP, costituisce un danno immateriale ai sensi del regolamento, a condizione che tale timore sia debitamente dimostrato; tala valutazione di merito compete, peraltro, al giudice nazionale (Corte di Giustizia C- 655/23, C- 590/22, C- 200/23).

Ancora, secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia, anche il timore o l’insoddisfazione o in generale i “sentimenti negativi” sono suscettibili di costituire un danno immateriale ai sensi dell’art. 82, purché, conformemente al requisito dell’esistenza di un nesso di causalità, l’interessato dimostri che siffatti sentimenti derivino dalla violazione delle norme previste dal Regolamento a tutela dei dati personali (ad esempio quando una “trasmissione non autorizzata dei suoi dati personali ad un terzo che ingeneri il rischio di un uso abusivo di questi ultimi”, cfr. par. 62 C- 655/23). La Corte di Giustizia, ha spiegato che l’accezione ampia della nozione di danno immateriale adottata dalla giurisprudenza unionale è coerente con i considerando 85 e 146 del Regolamento e con l’obiettivo del Regolamento medesimo, desumibile dall’art. 1 e dai considerando 1 e 10, di “assicurare un livello elevato di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (Corte di Giustizia, C- 456/22, C- 200/23 e C- 655/23).

Ne consegue che, in virtù del principio di supremazia del diritto comunitario sviluppato dalle numerose sentenze interpretative della Corte di Giustizia e vincolante per il giudice nazionale, nella futura fase a cognizione piena dovrà procedersi al vaglio di fondatezza della domanda compensativa sulla base della



nozione di danno immateriale ex art. 82 paragrafo 1 GDPR secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia.

8. *Omogeneità dei diritti individuali per i quali è prevista l'adozione di provvedimenti compensativi.*

8.1. Il requisito della omogeneità di cui all'art. 140 *septies*, comma 8, lett. c) cod. cons. dato, consiste nella "sufficiente serialità" della pretesa azionata, così da consentire la trattazione cumulativa di situazioni afferenti a soggetti diversi. In giurisprudenza si è osservato che nelle azioni rappresentative compensative gli elementi costitutivi del diritto azionato devono presentare un nucleo comune alla platea dei potenziali aderenti. Segnatamente, il requisito dell'omogeneità è stato ravvisato nel caso in cui le pretese risarcitorie derivino da un medesimo fatto plurioffensivo secondo un nesso di causalità omogeneo, non potendo l'eventuale diversa entità del danno subito dai singoli consumatori condizionare l'ammissibilità della domanda, purché non siano prevalenti gli elementi eccessivamente personalizzati e diversificati tra i potenziali aderenti, il cui accertamento sarebbe incompatibile con la struttura del procedimento in esame (Tribunale Roma, ord. 25 marzo 2011, Trib Napoli, ord. 9 dicembre 2011, Tribunale Cagliari ord. 1° febbraio 2017).

In tali limini, l'azione rappresentativa compensativa è ammissibile anche nel caso in cui dal medesimo fatto plurioffensivo possano derivare diverse voci di danno, purché si tratti di danni liquidabili secondo criteri suscettibili di una standardizzazione per singola tipologia.

Salvi i rilievi svolti con riguardo alla nozione di danno non patrimoniale derivante dalla violazione delle norme del GDPR, possono richiamarsi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 14886/2019 in merito agli elementi che consentono di affermare il requisito della "omogeneità dei diritti individuali" dei consumatori.

La Suprema Corte ha osservato che l'omogeneità dei diritti sussiste quando si tratta di esaminare "pretese individuali che, vantate da un insieme di consumatori o di utenti, siano accomunate da caratteristiche tali da giustificarne un apprezzamento seriale e una gestione processuale congiunta, dovendo escludersi, sul piano logico, prima ancora che su quello giuridico, la compatibilità dello



strumento processuale così delineato dal legislatore con l'esecuzione di accertamenti calibrati su specifiche situazioni personali o con valutazioni che si soffermino sulla consistenza specifica della sfera emotiva o dell'esperienza dinamico-relazionale di singoli danneggiati". Diversamente, "nei casi in cui, infatti, le doglianze dei danneggiati siano tali da non lasciare prefigurare la possibilità di una valutazione tendenzialmente standardizzata anche delle relative conseguenze pregiudizievoli (sia per quel che specificamente riguarda l'an che il *quantum* del danno), il meccanismo della tutela di classe deve ritenersi per ciò stesso impraticabile". Sulla base di tali premesse la Corte di Cassazione ha censurato impostazioni eccessivamente restrittive volte ad escludere la compatibilità in astratto del risarcimento del danno non patrimoniale con la struttura dell'azione rappresentativa, osservando che "l'azione di classe rimane pur sempre compatibile con la rivendicazione della tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali là dove di questi ultimi siano tuttavia posti rigorosamente in risalto i tratti in qualche modo comuni a tutti i membri della classe (purché adeguatamente specificati e comprovati)" (Cass. civ. cit.).

8.2. Svolte tali premesse, ritiene il Tribunale che nel caso di specie sia possibile ravvisare l'omogeneità dei diritti individuali per i quali è proposta l'azione rappresentativa risarcitoria. L'associazione ha, infatti, agito per il riconoscimento del danno non patrimoniale subito dai consumatori, utenti della piattaforma Facebook, a causa della perdita di controllo ovvero del "timore" della perdita di controllo sui dati personali, cagionato dallo *scraping* verificatosi nel c.d. periodo rilevante in ragione della violazione da parte della resistente delle norme del GDPR indicate nel ricorso.

8.3. La lesione dei diritti individuali dei singoli consumatori deriva da un medesimo fatto plurioffensivo (*scraping* cagionato da violazioni delle norme del GDPR da parte di MPIL), atto a determinare conseguenze pregiudizievoli nella sfera individuale di una platea di consumatori non identificata ma identificabile. Nel presente giudizio la ricorrente ha chiesto il risarcimento del solo pregiudizio avente natura non patrimoniale derivante dalla c.d. "perdita di controllo" secondo la nozione delineata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. In questi termini il pregiudizio in esame è suscettibile di essere liquidato in via equitativa ed in misura standardizzata.



9. Venendo, quindi, agli adempimenti di cui all'art. 840 *quinques* c.p.c, richiamato dall'art. 140 *novies* cod. cons. si osserva quanto segue. L'art. 840 *quinques*, comma 1, c.p.c. prevede che, con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe, il Tribunale provvede ai sensi dell'art. 840 *sexies* lett. c), c.p.c. ossia “*definisce i caratteri dei diritti individuali di cui alla lett. b) [ossia dei diritti individuali omogenei], specificando gli elementi necessari per l'inclusione della classe [...]”.*

Sui caratteri dei diritti individuali, riservando al merito ogni valutazione in ordine alla fondatezza della domanda, si possono richiamare le considerazioni svolte la punto 8.2. e le allegazioni dell'associazione. I “diritti omogenei” per la cui tutela l'associazione ha proposto l'odierna azione sono costituiti dal diritto dei consumatori utenti della piattaforma *Facebook* alla protezione dei dati personali inseriti sui propri profili *Facebook* e costituiti dal numero di telefono e/o dall'indirizzo *e-mail*, associati al nome e cognome del consumatore ed a uno o più dei seguenti dati: luogo di residenza, data di nascita, situazione sentimentale, la cui violazione, a causa dell'episodio di *scraping* verificatosi tra il mese di gennaio 2018 e il mese di settembre 2019 (c.d. periodo rilevante), ha cagionato un danno non patrimoniale ex art. 82 GDPR consistente (i) nel turbamento legato alla c.d. “perdita di controllo” dei dati per essere stati questi effettivamente illecitamente esfiltrati, ovvero (ii) nel timore della perdita di controllo su tali dati. In considerazione delle allegazioni della ricorrente si rende opportuno prevedere due classi di interessati: a) quella dei consumatori, già utenti della piattaforma Facebook nel periodo rilevante (ossia tra 1 gennaio 2018 e il 30 settembre 2019), i cui dati personali (numero di telefono e/o dall'indirizzo *e-mail*, associati almeno nome e cognome del consumatore, nonché ed a uno o più dei seguenti eventuali dati: luogo di residenza, data di nascita, situazione sentimentale) siano stati oggetto della perdita di controllo conseguente allo *scraping* reso noto da Meta con comunicato del 06/04/2021 ed abbiano sofferto a causa di tale evento “sentimenti negativi”, timore di un uso non autorizzato dei dati o insoddisfazione; b) quella dei consumatori, già utenti della piattaforma Facebook nel periodo rilevante (ossia tra 1 gennaio 2018 e il 30 settembre 2019), che abbiano sofferto “sentimenti negativi” o insoddisfazione per il timore della perdita di controllo dei dati personali (numero di telefono e/o



dall'indirizzo *e-mail*, associati almeno nome e cognome del consumatore, nonché ed a uno o più dei seguenti eventuali dati: luogo di residenza, data di nascita, situazione sentimentale) in relazione allo *scraping* reso noto da Meta con comunicazione del 06/04/2021.

Per l'inserimento nella classe a) gli interessati dovranno provare: (i) di essere stati utenti della piattaforma Facebook in qualsiasi momento nel periodo rilevante (tra il 1 gennaio 2018 e il 30 settembre 2019); (ii) che i propri dati sono stati oggetto dello *scraping* reso noto da Meta con comunicazione del 06/04/2021 potendo a tal fine avvalersi anche delle risultanze dei siti indicati dalla ricorrente nel proprio ricorso (<https://haveibeenpwned.com>); (iii) di essersi attivati in tempi congrui dalla diffusione del comunicato del 06/04/2021 per verificare l'eventuale esfiltrazione dei propri dati, ad esempio inviando a Meta eventuali richieste di informazioni; ovvero di aver cambiato, nello stesso periodo, il proprio numero di telefono e/o indirizzo *e-mail* o altri dati di contatto.

**p.q.m.**

1. dichiara ammissibile l'azione rappresentativa ex art. 140 *octies* e *novies* d.lgs. 206/2005, promossa dall'Associazione Verbraucherzentrale Südtirol VFG - Centro Tutela Consumatori Utenti APS nei confronti della società Meta Platforms Ireland Limited;
2. fissa termine perentorio di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel portale dei servizi telematici per l'adesione all'azione rappresentativa compensativa da parte dei consumatori interessati;
3. definisce i diritti omogenei oggetto dell'azione rappresentativa compensativa nei seguenti termini: diritto dei consumatori, utenti della piattaforma *Facebook*, alla protezione dei dati personali inseriti sui propri profili *Facebook* e costituiti dal numero di telefono e/o dall'indirizzo *e-mail*, associati quantomeno al nome e cognome del consumatore, nonché ad uno o più dei seguenti eventuali dati: luogo di residenza, data di nascita, situazione sentimentale dell'utente, la cui violazione, a causa dell'episodio di *scraping* verificatosi tra il mese di gennaio 2018 e il mese di settembre 2019 (c.d. periodo rilevante) e comunicato da Meta il 06/04/2021, ha cagionato un danno non patrimoniale ex



art. 82 GDPR consistente: (i) nel turbamento legato alla c.d. “perdita di controllo” dei dati per essere stati questi effettivamente illecitamente esfiltrati, ovvero (ii) nel timore della perdita di controllo su tali dati;

4. definisce le seguenti classi di interessati:

a) classe dei consumatori, utenti della piattaforma Facebook nel periodo rilevante (ossia tra il 1° gennaio 2018 e il 30 settembre 2019), i cui dati personali (numero di telefono e/o indirizzo *e-mail*, associati almeno nome e cognome del consumatore, nonché ed a uno o più dei seguenti eventuali dati: luogo di residenza, data di nascita, situazione sentimentale) siano stati oggetto della perdita di controllo conseguente allo *scraping* reso noto da Meta con comunicazione del 06/04/2021 ed abbiano sofferto a causa di tale evento “sentimenti negativi”, insoddisfazione e timore rispetto ad un utilizzo non autorizzato dei dati;

b) classe dei consumatori, utenti della piattaforma Facebook nel periodo rilevante (ossia tra il 1° gennaio 2018 e il 30 settembre 2019), che abbiano sofferto “sentimenti negativi” o insoddisfazione per il timore della perdita di controllo dei dati personali (numero di telefono e/o indirizzo *e-mail*, associati almeno nome e cognome del consumatore, nonché ed a uno o più dei seguenti eventuali dati: luogo di residenza, data di nascita, situazione sentimentale) in relazione allo *scraping* reso noto da Meta con comunicazione del 06/04/2021;

5. indica per l’inserimento nella classe (a), oltre alla qualità di consumatore, i seguenti elementi: (i) essere stati utenti della piattaforma Facebook in qualsiasi momento nel periodo rilevante (ovvero tra il 1 gennaio 2018 e il 30 settembre 2019); (ii) l’aver subito una sottrazione illecita dei dati personali come indicati al punto 4) che precede a causa dello *scraping* reso noto da Meta con comunicazione del 06/04/2021 potendo l’aderente provare tale circostanza anche avvalendosi delle risultanze dei siti indicati dalla ricorrente nel proprio ricorso (es. <https://haveibeenpwned.com>); (iii) la prova del pregiudizio non patrimoniale patito a causa dell’evento dannoso desumibile, anche in via presuntiva, dalle seguenti circostanze: l’essersi attivato in tempi congrui dalla diffusione del comunicato per



verificare l'eventuale avvenuta esfiltrazione dei propri dati, ad esempio inviando a Meta eventuali richieste di informazioni e/o l'aver cambiato nello stesso periodo il proprio numero di telefono e/o indirizzo *e-mail* e/o altri dati di contatto.

6. indica per l'inserimento nella classe b), oltre alla qualità di consumatore, gli elementi (i) e (iii) del punto che precede;
7. manda la Cancelleria a comunicare alle parti e a pubblicare ex art. 140-*septies*, comma 9, cod. consumo la presente ordinanza nell'area pubblica del Portale dei Servizi Telematici di cui all'art. 840-*ter*, secondo comma, c.p.c.;
8. delega come giudice istruttore la dott.ssa Idamaria Chieffo che provvederà ai sensi dell'art. 840 *quinquies*, co. 2 ss, c.p.c. agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio fissando a tal fine udienza in data 06/10/2026 ore 11:30 davanti allo stesso giudice istruttore.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio dell'11 dicembre 2025

Il giudice est.

La Presidente

Idamaria Chieffo

Silvia Giani

